

Unione Montana Valli Orco e Soana - Pont Canavese (Torino)
Statuto dell'Unione MONTANA Valli Orco e Soana

TITOLO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

art. 1
Costituzione e scopo dell'Unione montana

1. I Comuni di Frassinetto, Ingria, Noasca, Pont Canavese, Ronco Canavese, Valprato Soana costituiscono, ai sensi dell'art. 32 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 105, legge 7 aprile 2014, n. 56, e degli artt. 4 e 12 legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, nonché degli artt. 1, comma 2, e 2 legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, un'Unione montana di Comuni – di seguito indicata per brevità "*Unione montana*" –, secondo le norme del presente Statuto, per l'esercizio associato di funzioni e servizi attribuiti espressamente dalla legge nonché di quelli conferiti dai Comuni aderenti.
2. L'Unione montana è un ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che agisce nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalla legge statale e regionale nonché dalle norme comunitarie in quanto applicabili.
3. L'Unione montana rappresenta la forma organizzativa dei Comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione del territorio di competenza.
4. Ai sensi del precedente comma 3, l'Unione montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 2, Costituzione e della normativa statale e regionale in favore dei territori montani. L'Unione montana, oltre alle funzioni di cui sopra, esercita:
 - a) le funzioni ed i servizi propri dei Comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite la stessa Unione;
 - b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117 Costituzione conferite dalla Regione ai Comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;
 - c) le funzioni già conferite dalla Regione alla Comunità montana "*Valli Orco e Soana*" ed, in particolare, le seguenti:
 - a) bonifica montana;
 - b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;
 - c) economia forestale;
 - d) energie rinnovabili;
 - e) opere di manutenzione ambientale;
 - f) difesa dalle valanghe;
 - g) turismo in ambiente montano;
 - h) artigianato e produzioni tipiche;
 - i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
 - j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
 - k) informatizzazione;
 - l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.

5. I Comuni aderenti conferiscono, in applicazione dell'art. 14, comma 28, legge 30 luglio 2010, n. 122, all'Unione montana, all'atto dell'istituzione della medesima, le seguenti funzioni fondamentali tra quelle elencate dal comma 27 del predetto articolo così come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a), legge 7 agosto 2012, n. 135, anch'esso modificato dall'art. 1, comma 305, legge 24 dicembre 2012, n. 228:
 - a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente;
 - b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.
 - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- 5.bis. Per i comuni di Frassinetto, Ingria, Noasca, Ronco Canavese e Valprato Soana l'Unione montana esercita la funzione fondamentale "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" di cui all'art. 19 comma 1 lettera G) del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012".
- 5 ter. Per i comuni di Frassinetto, Ingria, Noasca, Ronco Canavese e Valprato Soana l'Unione montana esercita la funzione fondamentale "Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" di cui all'art. 19 comma 1 lettera L) del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012".
6. L'Unione montana svolge, in forma associata, per i Comuni che la costituiscono e per le sole funzioni conferite il ruolo di:
 - a) responsabile per la prevenzione della corruzione;
 - b) responsabile per l'integrità e la trasparenza.
7. L'Unione montana può stipulare, per lo svolgimento di funzioni ulteriori rispetto a quelle indicate nei commi 5 e 6, ai sensi dell'art. 32, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4, comma 6, legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, convenzioni con singoli Comuni e con altre Unioni montane ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 267/00.
8. L'Unione montana può, altresì, esercitare le ulteriori funzioni che le vengono conferite dallo Stato, dalla Regione e/o da altri enti territoriali tramite lo strumento della Convenzione di cui all'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'Unione montana persegue lo scopo di:
 - a) garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione;
 - b) cooperare con i Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro adeguati livelli di servizi;
 - c) operare per superare gli svantaggi provocati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio continuando nell'azione già intrapresa dalla Comunità Montana "*Valli Orco e Soana*".
10. L'Unione montana promuove accordi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati per realizzare azioni finalizzate a:
 - sviluppo territoriale;
 - garanzia e mantenimento dei servizi essenziali per la popolazione;
 - transizione ecologica ed energetica;
 - turismo sostenibile;

- valorizzazione del paesaggio montano;
- cooperazione transfrontaliera, internazionale e decentrata;
- contrasto alla fame nel mondo.

art. 2

Adesione di nuovi Comuni

1. All'Unione montana possono aderire altri Comuni. L'adesione all'Unione montana di nuovi Comuni comporta, per il Comune richiedente, l'approvazione dell'atto costitutivo con la procedura e le maggioranze richieste per l'approvazione dello Statuto dell'Unione dall'art. 44 del presente Statuto.
2. L'adesione è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto, previo parere favorevole espresso dalla totalità dei Consigli comunali già aderenti all'Unione montana, approvata dal Consiglio dell'Unione montana con la procedura e le maggioranze richieste per l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Unione dall'art. 45 del presente Statuto.
3. L'atto con il quale il Consiglio dell'Unione montana procede alla modifica del presente Statuto deve indicare l'importo correlato alla remunerazione di quota parte dei costi iniziali, già affrontati dall'Unione montana per l'avvio delle funzioni e dei servizi, con effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

art. 3

Denominazione, sede e stemma

1. L'Unione montana assume la denominazione di Unione montana "*Valli Orco e Soana*".
2. La sede legale ed operativa dell'Unione montana è collocata nel territorio del Comune di Pont Canavese. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono, di norma, nella predetta sede.
3. Il Consiglio dell'Unione montana può, con deliberazione da adottarsi a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti assegnati, disporre il trasferimento e/o la modifica dell'ubicazione della sede legale.
4. Ai fini del rispetto del principio del decentramento amministrativo, potranno essere attivati "*sportelli al cittadino*" nel territorio di competenza. I Comuni mettono a disposizione dell'Unione montana, a titolo gratuito, i beni immobili ospitanti sia la sede, sia gli "*sportelli al cittadino*".
5. L'Unione montana può dotarsi con deliberazione del Consiglio, da assumere a maggioranza semplice, di un proprio stemma. Apposito regolamento disciplina le modalità di uso e riproduzione dello stemma.

art. 4

Trasferimento delle funzioni in capo all'Unione montana

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente Statuto, l'Unione montana si avvale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, e dell'art. 18, comma 5, stessa legge regionale, del personale della Comunità montana "*Valli Orco e Soana*" titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato vigente alla data del 1° gennaio 2012. Il contingente di personale in pianta organica, alla data del 1° gennaio 2012,

viene trasferito all'Unione montana in esecuzione del disposto dell'art. 11, comma 2, legge regionale 14 marzo 2014, n. 3. E', comunque, fatto salvo ogni eventuale diverso piano di riparto predisposto dal Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 14 legge regionale 28 Settembre 2012, n. 11.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, commi 5 e 6, del presente Statuto, l'Unione montana si avvale, oltre che dei dipendenti di cui al precedente comma 1, anche di quelli trasferiti dai Comuni aderenti in applicazione dell'art. 32, comma 5, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
3. Al finanziamento delle funzioni trasferite in capo all'Unione montana si provvede con i fondi assegnati dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 6 Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, nonché ai sensi di altre disposizioni statali e regionali finalizzate all'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ed alla tutela e salvaguardia dei territori montani ed, inoltre, tramite i fondi trasferiti *pro-quota* da ogni Comune aderente.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente Statuto, l'Unione montana si avvale di tutti i beni mobili ed immobili trasferiti dalla Comunità montana "*Valli Orco e Soana*" sulla base del piano di riparto predisposto dal Commissario di cui al precedente comma 1.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 5 e 6, del presente Statuto, l'Unione montana si avvale, oltre che dei beni di cui al precedente comma 4, anche di quelli assegnati dai Comuni membri sulla base degli stati di consistenza in possesso dei medesimi. All'atto del trasferimento verrà redatto apposito verbale sottoscritto tra le parti.
6. Al riparto delle spese poste a carico dei Comuni ai sensi del precedente comma 3, si provvede sulla base di un algoritmo, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione montana, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, definito in base ai seguenti fattori: popolazione, territorio ed eventuali ulteriori elementi correttivi e/o ponderativi.

art. 5

Esercizio delle funzioni tramite l'istituto della Convenzione

1. La convenzione per l'esercizio di funzioni e servizi di cui al precedente art. 1, commi 8 e 9, del presente Statuto, deve almeno prevedere:
 - a) il contenuto della funzione e/o del servizio conferito;
 - b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) le modalità di costituzione dell' "*Ufficio Comune*" e/o di conferimento di delega di funzione all'ente individuato come Capo-convenzione;
 - d) la durata e le modalità di recesso;
 - e) le forme di consultazione degli enti contraenti;
 - f) i reciproci obblighi e garanzie.

art. 6

Trasparenza, semplificazione e partecipazione

1. L'attività dell'Unione montana è improntata al rispetto del principio della trasparenza intesa come accessibilità totale agli atti ed alle informazioni in suo possesso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Unione montana informa la propria azione alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Il sito istituzionale dell'Unione montana deve comprendere apposite sezioni destinate all'attuazione dei principi di cui al precedente comma 1.
3. Tutti i cittadini possono rivolgere istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'Unione montana.
4. L'Unione montana, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi.
5. Le modalità di esercizio del diritto di accesso e della partecipazione sono definite in apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione montana a maggioranza semplice.
6. Il Responsabile dell'attuazione del programma triennale della trasparenza dovrà effettuare l'opportuno bilanciamento nella diffusione dei dati con le norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II ORGANI di GOVERNO

art. 7

Organi di governo dell'Unione montana

1. Sono organi di governo dell'Unione montana:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta.
2. Gli organi di governo di cui al comma 1 sono formati, esclusivamente, da amministratori in carica dei Comuni aderenti.

art. 8

Gratuità delle cariche

1. Ai soggetti che rivestono la carica di Consigliere, di Presidente e di componente della Giunta non possono, ai sensi dell'art. 32, comma 3, decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 108, legge 7 aprile 2014, n. 56, essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità od emolumenti di qualsiasi genere.
2. Ai componenti degli organi di governo può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno secondo le modalità ed i limiti previsti da specifico regolamento, da adottare a maggioranza semplice, nel rispetto dell'art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122.

art. 9

Il Consiglio dell'Unione montana

1. Il Consiglio dell'Unione Montana è composto da 3 consiglieri per ogni Comune.

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

3. Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, i 3 rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza. La votazione per l'elezione del rappresentante della minoranza è limitata alla sola minoranza. Qualora nella compagine consiliare del Comune non sia presente una minoranza, i tre rappresentanti sono eletti tra i membri di maggioranza. Per consigliere di minoranza si intende esclusivamente colui che appartiene a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

4. L'elezione dei rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 45 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

5. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, il Sindaco è componente di diritto del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune, sino all'elezione dei rappresentanti comunali.

6. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti provvedendo all'elezione dei sostituti con le modalità di cui al precedente comma 3.

7. Se, al momento dell'elezione, il Comune è retto da un Commissario, il medesimo, all'atto dell'insediamento del Consiglio dell'Unione montana, rappresenta il Comune sino all'elezione dei rappresentanti comunali.

8. Nei casi in cui la rappresentanza di uno o più comuni sia ridotta al solo commissario, il computo dei componenti dell'Assemblea, al fine di determinare i quorum per rendere le adunanze valide e computare i voti al fine di raggiungere le maggioranze qualificate necessarie per disposizioni di legge o statuto, viene ridotto nella misura del numero dei componenti temporaneamente non espressi dai comuni. Parimenti, in caso di rinnovo di uno o più consigli che, alla scadenza di cui al precedente comma 4, non abbiano ancora espresso i propri rappresentanti, o di revoca o decadenza degli stessi senza che ne sia determinata la sostituzione, al fine di garantire la continuità amministrativa e di adottare atti urgenti e improrogabili, il computo di cui sopra non terrà conto del numero dei rappresentanti temporaneamente non eletti.

art. 10 Incandidabilità

1. Ai Consiglieri dell'Unione montana si applicano le cause di incandidabilità di cui all'art. 10 decreto legislativo 31 Dicembre 2012, n. 235.
2. In occasione della seduta di convalida di cui al successivo art. 11, ogni Consigliere dell'Unione deve rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 decreto legislativo 31 Dicembre 2012, n. 235.

art. 11

Seduta di insediamento del Consiglio dell'Unione montana

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione montana è convocata, entro e non oltre 30 giorni dal completamento delle elezioni dei Consiglieri dell'Unione di cui al precedente art. 9 del presente Statuto, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che iscrive all'ordine del giorno la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente.
2. La seduta di cui al precedente comma 1 è presieduta dal Sindaco, eletto Consigliere dell'Unione montana, del Comune avente il maggior numero di abitanti.
3. Le sedute di convalida successive a quella indetta per la prima volta in applicazione del presente Statuto sono convocate dal Presidente uscente che iscrive all'ordine del giorno gli argomenti di cui al comma 1. La seduta è presieduta dal Presidente uscente se rieletto Consigliere dell'Unione montana oppure, in caso contrario, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti eletto consigliere dell'Unione montana.

art. 12

Durata in carica dei Consiglieri

1. I membri del Consiglio dell'Unione montana entrano in carica non appena è efficace la deliberazione di convalida dei medesimi adottata secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto.
2. I Consiglieri durano in carica fino all'insediamento nel Consiglio dell'Unione montana degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, fatti salvi i casi di nullità dell'elezione, decadenza o cessazione anticipata dalla carica previsti dalla legge, dallo Statuto o in caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza.
3. In caso di scioglimento del Consiglio del Comune che li ha eletti, i consiglieri continuano ad esercitare le loro funzioni sino all'insediamento nel Consiglio dell'Unione montana degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvo i casi previsti per legge di nomina di un commissario, che rappresenta l'ente nel Consiglio dell'Unione montana sino all'insediamento nel Consiglio dell'Unione montana degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune.

art. 13

Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio dell'Unione montana può avvenire nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio;
 - c) revoca;
 - d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale, altre cause di incompatibilità o decadenza;
 - e) morte od altre cause previste dalla legge.
2. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell'Unione montana, i Consigli comunali ai quali essi appartenevano provvedono, entro 30 giorni dalla data in cui è stata pronunciata la

decadenza o sono state presentate le dimissioni, ad eleggere i nuovi Consiglieri dell'Unione montana.

art. 14

Dimissioni dalla carica di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione montana devono essere indirizzate al Presidente, presentate personalmente ed assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

art. 15

Competenze del Consiglio dell'Unione montana

1. Il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione montana nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei Consiglieri.
2. Il Consiglio è l'organo d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione montana. La competenza del Consiglio è limitata all'adozione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., prevede per i Consigli comunali, fatte salve ulteriori competenze attribuite specificatamente da leggi e/o regolamenti di settore.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione montana.
4. Il Consiglio approva ed aggiorna i piani di emergenza di cui all'art. 15, comma 3-bis e 3-ter della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225.
5. Il Consiglio nomina l'organo di revisione economico-finanziaria secondo le modalità di cui al successivo art. 33 del presente Statuto.

art. 16

Funzionamento del Consiglio dell'Unione montana

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno. E', altresì, convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

art. 17

Status dei Consiglieri

1. Lo *status* dei Consiglieri è regolato dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione montana le norme del Capo II - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e le norme del Capo IV decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e dei componenti della Giunta con le modalità previste dal regolamento di cui al precedente articolo 16, comma 2, del presente Statuto.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione montana avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza disciplinato dalle disposizioni del regolamento di cui al precedente articolo 16, comma 2, del presente Statuto.

art. 18

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di Commissioni consiliari composte dai Consiglieri dell'Unione montana e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 16, comma 2, del presente Statuto.

art. 19

Elezione del Presidente e durata del mandato

1. Il Presidente dell'Unione montana è eletto sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei Comuni aderenti all'Unione montana.
2. L'elezione del Presidente avviene con votazione palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e, comunque, entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo la procedura prevista dall'art. 141 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
3. La durata del mandato amministrativo del Presidente è pari ad anni 5 e, comunque, non può essere superiore alla durata del mandato elettorale comunale.
- 3 bis. In fase di prima applicazione il quinquennio si intende riferito al Presidente in carica che rimane tale fino al decorso del periodo mancante al raggiungimento dei cinque anni.
4. Il Presidente continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento nel Consiglio dell'Unione montana degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale è rappresentante.

art. 20

Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione montana è il legale rappresentante dell'Ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici

nonché all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta l'Unione montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) nomina i componenti della Giunta tra i membri del Consiglio che ricoprono la carica di membro dell'esecutivo nei Comuni aderenti e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta;
 - c) rappresenta l'Ente, previa autorizzazione della Giunta, nei giudizi attivi e passivi;
 - d) sottoscrive tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri organi e/o soggetti dalla legge o dallo Statuto, nell'interesse dell'Unione montana;
 - e) convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - f) convoca e presiede il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - g) firma i verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario verbalizzante;
 - h) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politico-amministrative relative all'indirizzo generale;
 - i) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione montana; può, in ogni momento, revocare gli atti di delega di funzioni conferite ai componenti della Giunta, previa comunicazione ai medesimi dell'avvio del procedimento contenente l'indicazione dei motivi che comportano la revoca dell'atto;
 - l) svolge attività propulsiva e di controllo nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - m) riceve le interrogazioni, interpellanze, mozioni, istanze, proposte e petizioni da sottoporre all'esame del Consiglio;
 - n) nomina il responsabile per la prevenzione della corruzione;
 - o) nomina il responsabile per l'integrità e la trasparenza;
 - p) nomina, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione, l'organo indipendente di valutazione o struttura analoga;
 - q) provvede, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione montana presso enti, aziende ed istituzioni;
 - r) può delegare al Segretario dell'Unione o, se nominato, al Vice-Segretario la rappresentanza dell'Ente nei giudizi tributari di ogni ordine e grado;
 - s) può delegare al Segretario dell'Unione o, se nominato, al Vice-Segretario la dichiarazione *ex art. 547 del Codice di Procedura Civile*.

art. 21

Cessazione dalla carica

1. Il Presidente, oltre che per la perdita della carica di Sindaco, cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci dalla data di acquisizione al registro di protocollo dell'Unione montana.
2. Il Presidente cessa, altresì, dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

art. 22

Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta, nominata dal Presidente, nel rispetto del principio della parità di genere, se ed in quanto applicabile, è formata da un numero massimo di cinque componenti, oltre al Presidente, che devono rivestire la carica di membri dell'esecutivo nei Comuni aderenti e di Consiglieri dell'Unione montana. Alle riunioni della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i Sindaci o loro delegati non rappresentati nell'Organo esecutivo.
2. I componenti della Giunta sono denominati "Assessori".
3. Tra i componenti della Giunta il Presidente nomina il Vice-Presidente.

art. 23

Dimissioni dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione, sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente provvede alla sostituzione dell'Assessore dimissionario dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione delle dimissioni.

art. 24

Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione montana e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività, e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede a:
 - a) adottare tutti gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Presidente o degli organi burocratici come previste dalla legge e dal presente Statuto;
 - b) adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) approvare gli accordi di collaborazione di cui all'art. 15 legge 8 giugno 1990, n. 241 e s.m.i., gli accordi di programma di cui all'art. 34 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le Convenzioni di cui all'art. 43 legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - d) approvare il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio;
 - e) approvare la dotazione organica ed il fabbisogno triennale ed annuale di personale;
 - f) approvare il Piano esecutivo di gestione;
 - g) approvare il sistema di misurazione e di valutazione della performance nonché il relativo piano annuale in attuazione del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.;
 - h) approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il programma triennale della trasparenza ed il Codice di Comportamento dei dipendenti;
 - i) prendere atto del Piano degli obiettivi redatto dal Segretario dell'Unione o, se nominato, dal Vice-Segretario;
 - l) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione montana o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qual volta ne ravvisi la necessità. Ogni componente della Giunta può richiedere al Presidente di convocare l'Organo esecutivo proponendo, contestualmente, gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con apposito regolamento.
5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

art. 25

La Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci come organo permanente di consultazione, proposta e raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'Unione montana sulle scelte relative alle modalità di gestione, in forma associata, delle funzioni e dei servizi comunali.
2. La Conferenza è composta dai Sindaci, o loro delegati, in rappresentanza degli Enti associati ed è presieduta da un Presidente eletto dalla stessa Conferenza.
3. La Conferenza è convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni associati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione dell'atto da sottoporre ad esame ed eventuale approvazione.
4. Alla Conferenza possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

art. 26

Principi e criteri di organizzazione

1. L'Unione montana svolge le funzioni ed i servizi in favore della collettività amministrata, secondo i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione montana si basa sulla cultura dell'integrità e della legalità.
3. Il Consiglio dell'Unione montana, nel definire i criteri fondamentali per consentire alla Giunta di adottare il regolamento di organizzazione, deve tenere conto dei seguenti principi:
 - a) l'articolazione degli Uffici deve essere strutturata verso il conseguimento di elevati *standards* qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;
 - b) la selettività e la concorsualità delle progressioni di carriera;
 - c) il riconoscimento di meriti e demeriti;
 - d) la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli eventuali incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa, di responsabile di servizio;
 - e) l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del lavoro promuovendo la "*cultura del risultato*" anziché la "*cultura dell'atto*";

f) la formazione continua del personale dipendente deve essere improntata secondo la logica del “*sapere*”, “*saper fare*” e “*saper essere*”;

g) l’attività amministrativa deve tener conto della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica che competono ai responsabili di cui alla precedente lett. d).

art. 27

Il Segretario dell’Unione

1. Il Presidente dell’Unione montana nomina, sentita la Conferenza dei Sindaci, il Segretario dell’Unione scegliendolo tra i Segretari di un Comune facente parte dell’Unione ai sensi dell’art. 32, comma 5-ter, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
2. Il Segretario dell’Unione:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico–amministrativa nei confronti degli organi dell’Unione in ordine alla conformità all’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di servizio e ne coordina l’attività;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d) esprime i pareri di cui agli artt. 49 e 147-bis d.lgs. 267/00 in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’Unione non abbia Responsabili di servizio;
 - e) roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’Unione è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
 - d) dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i Responsabili di servizio, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento;
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell’Unione.
3. In sede di prima applicazione del presente Statuto e fino alla nomina, la funzione di Segretario dell’Unione è svolta dal Segretario del Comune con maggior numero di abitanti.

art. 28

Il Vice-Segretario dell’Unione

1. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vice-Segretario che coadiuva il Segretario dell’Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Alla copertura del posto si può provvedere, in sede di prima applicazione del presente Statuto, con il personale trasferito ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del presente Statuto, ovvero dei dipendenti della Comunità montana e/o dei Comuni in possesso di idonea qualifica e/o categoria professionale.

art. 29

La dotazione organica

1. La dotazione organica deve essere definita sulla base delle funzioni e dei servizi assegnati dalla legge statale e regionale all'Unione montana nonché di quelle conferite dai Comuni membri tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del presente Statuto.
2. In caso di trasferimento di personale dai Comuni all'Unione montana, oltre alla risorse correlate al trattamento economico fondamentale dovranno essere trasferite le risorse, già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno, rispetto a quello in cui avviene il trasferimento, a finanziare il trattamento economico accessorio. In caso di scioglimento dell'Unione montana il personale trasferito dai Comuni viene riassorbito dalle Amministrazioni di provenienza.
3. Al personale inserito nella dotazione organica di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano i contratti di lavoro previsti per i dipendenti e i dirigenti degli enti locali.

art. 30

Contratti a tempo determinato

1. Possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 267/2000, secondo i limiti, i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento di organizzazione, contratti a tempo determinato per i responsabile dei servizi e/o degli uffici, dirigenti ed alte professionalità fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire.

art. 31

Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti ed i provvedimenti dell'Unione montana sono pubblicati, oltre che sul proprio sito istituzionale, anche all'Albo pretorio *on line* del Comune ove ha sede l'Ente per quindici giorni consecutivi, fatte salve specifiche disposizioni.
2. Un'apposita sezione del sito istituzionale, di facile accesso e di immediata visibilità, è dedicata all'attuazione del precedente comma 1.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

art. 32

Principi generali

1. All'Unione montana si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi. In particolare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'Unione montana competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal Regolamento di contabilità approvato a maggioranza semplice dal Consiglio dell'Unione montana.

art. 33

Finanze dell'Unione montana

1. L'Unione montana gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione montana competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna di cui all'art. 5 legge regionale 14 marzo 2014, n. 3;
 - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, per le attività di manutenzione ambientale di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), del presente Statuto;
 - tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
 - contributi erogati dall'Unione europea e da altri organismi;
 - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - trasferimenti della Regione e da altri Enti territoriali per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - rendite patrimoniali;
 - accensione di prestiti;
 - prestazioni per conto di terzi;
 - altri proventi o erogazioni.

art. 34

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini stabiliti dalla legge. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni aderenti al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. La documentazione economico-finanziaria deve essere raccordata con quella concernente il sistema di misurazione e di valutazione della performance nonché con il piano triennale anticorruzione ed il programma triennale della trasparenza.

art. 35

Sistema integrato di controlli interni

1. L'Unione montana si dota di un sistema integrato di controlli interni così articolato:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controllo di gestione;
 - c) controllo degli equilibri finanziari.
2. Il sistema integrato dei controlli interni si svolge secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento previsto dalla normativa vigente.

art. 36

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa ed agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto debitamente approvato è trasmessa ai Comuni membri.

art. 37

Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'Unione montana, a seguito dell'eventuale conferimento da parte dei Comuni membri, esercita in forma associata la funzione relativa all'organo di revisione economico-finanziaria. In tal caso, l'organo di revisione svolge le funzioni di cui all'art. 239 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., sia nei confronti dell'Unione montana che dei Comuni aderenti.
2. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio dell'Unione montana secondo le procedure previste dalla normativa vigente al momento dell'elezione e/o dell'eventuale sostituzione.
3. Competono all'organo di revisione le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
4. L'organo di revisione non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di organo di revisione è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione montana e, nel caso di cui al precedente comma 1, dei Comuni aderenti.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
6. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale e/o dall'Albo tenuto dal Ministero dell'Interno è causa di decadenza.
7. Il compenso annuale dell'organo di revisione è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma, per una sola volta, per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

art. 38

Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di Tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dalla relativa convenzione.
3. In via di prima applicazione e fino all'affidamento del servizio, lo stesso sarà svolto dal Tesoriere del Comune con il maggior numero di abitanti.

art. 39

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili della preesistente Comunità montana "Valli Orco e Soana" alla quale l'Unione montana subentra ai sensi dell'art. 12 legge regionale 11/2012;
 - b) dai beni mobili ed immobili trasferiti dai Comuni membri in relazione alle funzioni conferite all'Unione montana;
 - c) dai beni mobili e immobili acquisiti dall'Unione montana dopo la sua costituzione;
 - d) dalle partecipazioni societarie;
 - e) da altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.
2. I beni mobili ed immobili di cui al precedente comma, lett. a), sono acquisiti sulla base del piano di riparto predisposto dal Commissario nominato ai sensi dell'art. 14 legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 e s.m.i.

TITOLO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

art. 40 Durata dell'Unione

1. "L'Unione montana ha durata decorrente dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo sino al 31/12/2035, prorogabile alla scadenza, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato".

Art. 41 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione montana può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.
3. Il Consiglio dell'Unione montana, nel prendere atto del recesso, a seguito di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi e delle funzioni da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale trasferito all'Unione montana dal Comune recedente debba essere riassegnato al Comune stesso.
4. La deliberazione di recesso è trasmessa, entro 10 giorni dalla sua adozione, all'Unione montana, ai Comuni aderenti ed alla Regione.

art. 42 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

1bis. Il recesso del Comune può avere effetto decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di presa d'atto del recesso, ove previsto esplicitamente nella deliberazione stessa e qualora deliberato dalla maggioranza dei consiglieri dell'Unione montana richiesta per le modifiche statutarie (2/3 dei consiglieri assegnati)".

2. Il Comune recedente e l'Unione montana definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

- a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione montana;
- b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione montana rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione.
- c) interventi: sono di competenza dell'Unione montana gli interventi oggetto di programmazione regionale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

art. 43

Scioglimento dell'Unione montana

1. L'Unione montana si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata previsto dall'art. 40 del presente Statuto o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.
2. L'Unione si scioglie automaticamente quando recede la maggioranza dei Comuni facenti parte della stessa
3. I Comuni facenti parte dell'Unione montana al momento del suo scioglimento definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

TITOLO VI

APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUCCESSIVE MODIFICHE

art. 44

Approvazione dello Statuto

1. Il presente Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione montana con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora non venga ottenuta la maggioranza di cui al comma 1, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso agli albi dei Comuni aderenti nonché inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede.

art. 45

Modifiche dello Statuto

1. L'iniziativa per le proposte di modifiche statutarie spetta sia ai singoli Comuni aderenti, tramite apposita deliberazione di indirizzo politico-programmatico, sia all'Unione montana.
2. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione montana con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
3. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
4. sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se si è ottenuto per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio dell'Unione montana.
6. Le modifiche statutarie devono essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 46

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, l'Unione montana adotta appositi regolamenti nelle materie di propria competenza ed, in particolare, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti.

art. 47

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.